

STATUTO

ARCI LECCE SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TREPUSZI LE VIA JOHN
FITZGERALD KENNEDY 86
Numero REA: LE - 334227
Codice fiscale: 93053770751
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 28-10-2021 - Statuto completo	2
--	---



Notaio

Riccardo Pellegrino

Allegato "A" alla
raccolta n. 3.316

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1

E' costituita la società cooperativa denominata "ARCI LECCE SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE".

Art. 2

La cooperativa ha sede nel Comune di **Trepuzzi** (LE), all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle Disposizioni di attuazione del Codice Civile.

Il trasferimento ad altro indirizzo nell'ambito dello stesso Comune è deferito alla competenza dell'Organo Amministrativo.

Comportano modificazione dell'atto costitutivo, di competenza dell'Assemblea, il trasferimento della sede in altro Comune o all'estero, nonché l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie.

L'Organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali).

Art. 3 - Durata

La cooperativa è costituita a tempo indeterminato.

TITOLO II

FINALITA', SCOPO E OGGETTO

Art. 4

La cooperativa opera perseguendo finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza scopo di lucro.

Costituiscono finalità della cooperativa:

- a) la promozione del benessere delle persone e il riconoscimento del diritto alla felicità;
- b) la promozione della cultura, delle sue forme espressive, della creatività e delle attitudini creative, degli spazi per l'espressione, la formazione, la creazione, la produzione e fruizione culturale;
- c) il riconoscimento dei diritti culturali, la promozione dell'accesso universale alla conoscenza, al sapere, all'educazione, alla cultura, all'uso delle nuove tecnologie della comunicazione, la promozione dell'inclusione digitale (c.d. eInclusion);
- d) la promozione del volontariato inteso come partecipazione democratica alle azioni di solidarietà, di cooperazione e di cittadinanza, sia a livello locale che internazionale;
- e) la promozione di un approccio di genere nella cooperativa e nella società in generale, la piena valorizzazione delle potenzialità delle donne, delle loro esigenze e del loro

ruolo come elemento fondante una società giusta e migliore per tutti, la lotta a ogni forma di discriminazione e di violenza;

f) l'educazione alla responsabilità civile ed alla cittadinanza, la promozione della partecipazione, dell'inclusione e della coesione sociale, della democrazia e dei diritti a livello nazionale, dell'Unione Europea e internazionale;

g) la promozione e l'ampliamento dei luoghi, delle occasioni e delle attività ludiche, di socialità, sportive, fisiche e motorie, con finalità formative, didattiche, ricreative e culturali, finalizzate alla crescita individuale e collettiva e alla promozione di stili di vita attivi incentrati sul movimento e a migliorare la qualità della vita dei/delle soci/e e di tutti/e i/le cittadini/e;

h) l'affermazione della cultura della legalità e la lotta alle mafie, a tutte le criminalità organizzate, alla corruzione e agli abusi di potere, anche attraverso l'uso sociale dei beni confiscati;

i) l'affermazione della cultura democratica antifascista e dei valori della Resistenza, anche perpetuandone la memoria collettiva;

j) l'impegno per un movimento di cittadinanza mondiale, la costruzione di pratiche di solidarietà e cooperazione tra comunità, anche a livello internazionale; la costruzione di relazioni e reti a livello europeo e mondiale per l'affermazione della giustizia sociale e la globalizzazione dei diritti umani;

k) la promozione di attività educative e formative permanenti lungo l'arco della vita, informali, non formali, anche a carattere professionale; sono comprese in questo punto anche le attività di informazione, formazione e aggiornamento anche professionale rivolte al mondo della scuola, ai/alle docenti e agli/alle studenti/esse di ogni ordine e grado, in collaborazione con i Ministeri, le istituzioni scolastiche territoriali e le istituzioni decentrate di competenza e riferimento. Tali attività sono coerenti con il Quadro Europeo delle Qualifiche (QEQ);

l) la promozione di politiche finalizzate alla valorizzazione e messa a disposizione di luoghi e spazi che possano favorire l'autorganizzazione dei/delle cittadini/e, come parte integrante del diritto di associazione;

m) la promozione della cultura cinematografica e audiovisiva, ai sensi della L. 220/2016, attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi, pubblicazioni e iniziative di formazione del pubblico riferite particolarmente al mondo giovanile e alle istituzioni scolastiche;

n) la promozione del protagonismo delle nuove generazioni e dell'associazionismo giovanile;

o) la promozione e la tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, attraverso il pieno riconoscimento della cittadinanza delle giovani generazioni, per dare sostegno alla loro soggettività positiva, finalizzata alla realizzazione di adeguati spazi di vita e all'attivazione di efficaci strumenti di partecipazione;

p) la promozione e la tutela dei diritti delle persone anziane, di percorsi finalizzati a sostenere l'invecchiamento attivo e la piena partecipazione delle persone anziane alla vita familiare, sociale, economica, lavorativa, salvaguardando percorsi di dignità e autonomia e contrastando ogni forma di emarginazione e di esclusione sociale; la tutela

delle fragilità ed il sostegno alle relazioni intergenerazionali;

q) la promozione della cultura della convivenza civile, delle pari opportunità dei diritti, delle differenze culturali, etniche, religiose e di genere, della tutela delle diversità linguistiche, nonché della libertà di orientamento sessuale e dell'antiproibizionismo;

r) la promozione della laicità, quale fondamento dello stato di Diritto e principio di democrazia, difesa del pari diritto e riconoscimento della libertà di coscienza, rivendicando la separazione tra la sfera politica e quella religiosa e l'autonomia decisionale dello Stato nei confronti di ogni condizionamento ideologico, morale o religioso che ne potrebbe compromettere o limitare l'azione;

s) la promozione dei diritti e lo sviluppo di forme di prevenzione e di lotta contro ogni forma di disagio, esclusione, emarginazione, discriminazione, razzismo, xenofobia, omotransfobia, sessismo, intolleranza, violenza e censura;

t) la promozione di una società aperta e multiculturale, dove diversità e interculturalità siano una risorsa. La promozione del protagonismo e dell'autorganizzazione dei/delle migranti e delle minoranze;

u) il ripudio della guerra e l'impegno per l'affermazione di una cultura nonviolenta e pacifista e della ricerca della soluzione nonviolenta dei conflitti, l'azione politica per il disarmo, la riconversione industriale bellica e la riduzione delle spese militari;

v) la promozione e la pratica delle forme di servizio civile universale e regionale e di impiego nei progetti all'estero previste dalla legislazione nazionale, dalle legislazioni regionali e da quella europea;

w) la difesa e l'innovazione dello Stato sociale in una prospettiva di crescita del ruolo dell'economia sociale, dei soggetti non profit e del Terzo settore; la promozione della finanza etica, dell'educazione al consumo critico, la valorizzazione della pratica della filiera corta;

x) la promozione di politiche di difesa, di sostegno e valorizzazione delle persone con disabilità;

y) la tutela e la promozione dei diritti delle persone in esecuzione penale e la promozione del loro reinserimento sociale;

z) l'impegno a favore della realizzazione di una società ecosostenibile, che faccia della difesa e della salvaguardia dell'ambiente, dell'ecosistema, dell'economia circolare e della giustizia climatica, l'architrave di una società e di un'economia sostenibile; la promozione delle fonti energetiche rinnovabili e il sostegno alla formazione di una coscienza ambientale;

aa) l'impegno per la difesa della dignità degli animali, contro ogni forma di violenza esercitata nei loro confronti, dal fenomeno dell'abbandono alle pratiche della vivisezione e dei combattimenti e per l'attuazione di attività di ricovero e iniziative per l'affidamento e l'adozione;

bb) la promozione del turismo sociale e sostenibile e dei viaggi a valenza culturale e formativa come forma di approfondimento e arricchimento della conoscenza tra le persone e dei territori in cui vivono, anche attraverso la gestione diretta di servizi e/o strutture ricettive quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ostelli, case per ferie, campeggi e rifugi;

cc) la promozione della mobilità e degli scambi soprattutto dei/delle e per i/le giovani, dei campi di lavoro, impegno e conoscenza, della formazione e degli stage, in Italia e all'estero, del Servizio Volontario Europeo e dei programmi promossi dalla Commissione Europea;

dd) la tutela dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, la lotta al precariato, alla discriminazione, ad ogni forma di sfruttamento, al caporalato e al traffico degli esseri umani, la promozione del diritto al lavoro, il sostegno e l'assistenza ai/alle lavoratori/trici e alla genitorialità, in particolare ai/alle giovani, alle donne, agli/alle immigrati/e, ai/alle precari/e e ai/alle pensionati/e, in armonia con le iniziative di accoglienza, assistenza, orientamento e sostegno già vive e operanti sul territorio; la promozione della cultura della salute e della sicurezza degli ambienti di lavoro e di vita;

ee) la promozione di servizi rivolti alla comunità e alle persone, che rappresentino nuove opportunità di inserimento sociale, di affermazione di diritti, di risposta ai bisogni che si esprimono nel territorio;

ff) la promozione della più ampia partecipazione delle organizzazioni aderenti alla programmazione territoriale delle politiche sociali;

gg) favorire il corretto mantenimento del benessere psico-fisico nella sua totalità.

Art. 5

La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità e, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico mediante lo svolgimento diretto o in appalto o con convenzione con enti pubblici e privati in genere di tutte le attività socio sanitarie, servizi socio-educativi e sanitari, incluse le attività di cui all'art. 2, co. 1, lett. a), b), c), d), l) e p), del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112, laddove ovviamente il loro svolgimento non si ponga in contrasto con la disciplina specifica prevista per le cooperative sociali, il tutto conformemente a quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lett. a) della Legge 381/1991.

La cooperativa, nell'ambito delle proprie attività, intende orientare la gestione sociale, senza fini di lucro, al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente, ai sensi dell'art. 2512 e ss. del codice civile.

Gli scopi sociali sono realizzati anche mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie all'apporto dei soci - l'autogestione responsabile dell'impresa. La cooperativa intende perseguire un orientamento operativo teso al coordinamento e all'integrazione con altre cooperative sociali, allo sviluppo delle esperienze consortili e dei consorzi territoriali. Scopo della cooperativa è quello di realizzare, anche tramite l'inserimento lavorativo, un processo di inclusione sociale, avvalendosi della rete dei servizi che, a vario titolo, gravitano intorno alle persone inserite.

Per il conseguimento dello scopo ed in relazione alle concrete esigenze produttive la Cooperativa stipula con i Soci contratti di lavoro ulteriori, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma prevista dalla legge. Analoghi contratti di lavoro potranno essere stipulati dalla Cooperativa anche con soggetti non Soci, al fine del conseguimento dello scopo sociale.

La cooperativa potrà dunque operare anche avvalendosi delle prestazioni di terzi non soci.

Art. 6

Considerato lo scopo mutualistico, definito nell'art. 5 del presente Statuto, la Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali attraverso la gestione di servizi e progetti finalizzati alla promozione umana e sociale e all'inclusione sociale dei cittadini e migranti, proponendosi il perseguimento per i propri soci, siano essi lavoratori, volontari o fruitori di tali servizi o progetti, delle migliori condizioni economiche, sociali, professionali, oltreché l'espressione delle proprie potenzialità e sensibilità sociali, nonché di provvedere ad ogni forma di assistenza e di previdenza applicando i principi ed i metodi della cooperazione e della mutualità.

In conformità all'art. 1, comma 1, lettere a) e b) della Legge 381/91, la Cooperativa si propone di svolgere la propria attività in ambito della lettera a) e pertanto nel campo dei servizi sociali, servizi di natura assistenziale e servizi sanitari, socio-sanitari ed educativi.

In particolare, la cooperativa ha come oggetto diretto, stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto di terzi, in appalto e/o in convenzione con soggetti pubblici o privati, lo svolgimento delle seguenti attività:

- Gestione di strutture di accoglienza di diversa tipologia: residenziali, semiresidenziali, dormitori, eccetera;
- Gestione di centri diurni e di socializzazione, sportelli di informazione/consulenza, centri accoglienza, appartamenti residenziali e/o di emergenza sociale e di ogni altra tipologia di servizio volta all'assistenza, educazione, animazione, riabilitazione fisica e sociale, nonché allo sviluppo delle autonomie di soggetti in stato di disagio psico-sociale o socio abitativo (cittadini stranieri, richiedenti e titolari di protezione internazionale, vittime della tratta e sfruttamento ex detenuti, persone senza fissa dimora, malati, etc).
- Accoglienza e accompagnamento temporaneo, anche tramite il sostegno nella ricerca di alloggi, case e lavoro e nel disbrigo di pratiche burocratiche, di persone inserite in differenti progetti di accoglienza con particolare attenzione ai migranti, attraverso un lavoro educativo ed una vicinanza quotidiana.
- Realizzazione di attività ed interventi volti a favorire l'integrazione e la coesione sociale, con particolare riguardo per le persone provenienti da paesi esteri, apolidi e rifugiati politici.
- Promozione di attività ed interventi finalizzati all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
- Realizzare sportelli in grado di favorire iniziative rivolte a migliorare le condizioni di convivenza e solidarietà all'interno delle comunità locali, intercomunali e provinciali, e di padronanza delle situazioni sociali individuali nuove.
- Servizi di traduzione, interpretariato e mediazione linguistico-culturale; di riabilitazione ed orientamento psicopedagogico; di orientamento scolastico; di sostegno psicologico e pedagogico alle famiglie ed alle scuole; servizi, anche di natura sanitaria, di assistenza, sostegno e riabilitazione a carattere domiciliare effettuati tanto presso le famiglie quanto presso la scuola od altre strutture di accoglienza.

- Servizi di gestione di ludoteche e centri educativi di aggregazione sociale; di gestione di strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non anche con finalità turistico-terapeutiche e/o del benessere fisico o mentale della persona, nonché analoghe attività rivolte ai minori, ai giovani portatori di handicap ed ai possibili utenti in posizione di "svantaggio" fisico e/o psicologico; organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali (con esclusione della stampa quotidiana) di promozione e diffusione della cultura; attività di valorizzazione dei beni ambientali e culturali; servizi di carattere formativo e culturale anche finalizzati alla prevenzione degli stati di disagio e delle devianze minorili.
- Servizi di gestione di asili nido; di servizi di baby parking; di servizi tipo informagiovani ed informacittadino; di gestione di centri diurni ed altre strutture con carattere animativo e finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale; gestione di alloggi sociali ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008 e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; gestione attività di promozione socio-culturale nel territorio, di attività di sostegno del turismo sociale come anche di gestione di strutture turistico ricettive finalizzate alla fruizione turistica delle persone in età anziana, dei portatori di handicap ed in genere di tutti i soggetti in posizione di "svantaggio" fisico e/o psicologico; di sostegno e/o assistenza ai malati di mente; di sostegno ai portatori di handicap; di gestione di case protette, comunità alloggio (adulti, minori, psichiatrici), case famiglia ai sensi delle L.R. (R.A.S.) 4/88 come anche i servizi inerenti l'assistenza, in comunità, dei tossicodipendenti; di servizio di consulenze familiari.
- Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti.
- Servizi di formazione educativa rivolta a tutte le fasce di età ossia ai minori, preadolescenti, adolescenti, giovani, adulti ed anziani; di consulenza psicopedagogica; di promozione di attività di carattere educativo, formativo e culturale, di sostegno alla famiglia, alla scuola ed a tutti gli altri Enti che svolgono attività finalizzata alla cura dello sviluppo della persona; di sviluppo armonico dell'individuo e ciò anche nei casi in cui risulti particolarmente necessario ed urgente svolgere funzioni di aiuto alla famiglia e di integrazione alla sua funzione educativa anche in quei casi in cui si richiedono interventi volti a rimuovere stati di disagio, di emarginazione, di difficoltà di integrazione sociale dei minori; di prevenzione laddove siano individuati fattori a rischio di emarginazione e disadattamento.
- Attività di formazione, prevenzione e consulenza rivolte al proprio interno o a operatori dei servizi sanitari, sociali, assistenziali, educativi, ad utenti dei servizi socio-sanitari, educativi ed altri soggetti che abbiano interesse per tali servizi.
- Attività di promozione dell'integrazione sociale e culturale dei cittadini stranieri e dei soggetti emarginati attraverso corsi di lingua italiana e altre lingue, percorsi di accompagnamento sociale, sostegno all'inserimento lavorativo e abitativo.
- Attività di assistenza individuale di ordine sociale, infermieristico e sanitario a carattere domiciliare, oppure realizzata entro centri di servizio appositamente allestiti, o messi a disposizione da enti pubblici o privati.
- Attività di fund-raising, progettazione e co-progettazione in partnerariato.

- Attività laboratoriali manuali, artistiche, sportive, di arte-terapia, di produzione sociale, finalizzate alla socializzazione e riabilitazione psico-fisica di soggetti vulnerabili.
- Gestione di servizi di unità di strada per senza fissa dimora, vittime della tratta, eccetera.
- Sostenere progetti umanitari rivolti al miglioramento delle condizioni di vita delle realtà sociali in difficoltà sia in Italia che all'estero.
- Gestire servizi di mediazione culturale e linguistica nelle carceri, nei Comuni, negli Istituti comprensivi pubblici e privati e negli ospedali e presso enti che ne fanno richiesta.
- Sensibilizzare l'opinione pubblica in ordine ai problemi connessi al disagio economico, culturale e lavorativo delle persone svantaggiate e degli immigrati in particolare, attraverso l'editoria, conferenze, dibattiti e proiezioni informative presso la sede, scuole ed in occasione di pubbliche manifestazioni.
- Gestire ed erogare servizi di attività di consulenza, formazione e supervisione relativa alle attività sopra elencate.
- Sviluppare ogni forma di collaborazione con altri enti pubblici e privati affini.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 7

Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non inferiore al minimo per legge. Possono essere soci coloro che, non avendo interessi in contrasto con quelli della cooperativa, intendono perseguire, essendo nelle condizioni di farlo, gli scopi della stessa partecipando alle attività sociali. Di preferenza i soci dovranno risiedere e svolgere la propria attività nel territorio interessato dall'attività della cooperativa.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

Art. 8

Possono essere soci cooperatori persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a. Soci lavoratori che siano in possesso della capacità professionali utili nei settori in cui la cooperativa opera che prestano la loro attività percependo un compenso di qualsiasi natura ed entità, nei limiti di legge.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione del socio stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito regolamento, redatto dal Consiglio di amministrazione ed approvato dall'Assemblea dei soci;

b. Soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Il numero dei soci volontari non può essere superiore alla metà del numero complessivo dei soci. Ai soci volontari non si applicano le norme di legge in materia di lavoro ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul mercato del lavoro e malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese sostenute e documentate.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie sopra indicate.

Art. 9

Chi desideri diventare socio deve presentare domanda scritta al Consiglio d'Amministrazione nella quale si obblighi all'osservanza dello statuto e delle deliberazioni degli organi sociali e nella quale indichi:

- Cognome, nome, data di nascita, residenza, codice fiscale e attività svolta;
- I motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiedi di essere iscritto;
- L'indicazione dell'attività svolta, della condizione professionale e delle specifiche competenze possedute;
- La dichiarazione, espressa separatamente, di accettare la clausola arbitrale contenuta nel presente statuto.

Nel caso di persona giuridica questa dovrà indicare i dati della società e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso la adesione.

Art. 10

Sull'accoglimento della domanda di ammissione a socio decide il Consiglio d'Amministrazione. Il nuovo ammesso dovrà versare almeno il valore nominale della quota sottoscritta. Non adempiendosi a tale obbligo entro un mese dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio d'Amministrazione relativa all'accettazione della domanda questa s'intende come non avvenuta.

Il Consiglio dovrà motivare, nel caso di rigetto, il motivo della delibera; il presentatore della domanda potrà chiedere entro sessanta giorni, in caso di rigetto, che si pronunci l'Assemblea.

Il Consiglio d'Amministrazione dovrà illustrare nella relazione al bilancio, le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 11

Gli obblighi dei soci sono:

- Versamento della quota sottoscritta e dell'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'Assemblea;
- Osservanza delle norme statutarie, delle delibere e dei regolamenti interni adottati

dagli organi sociali;

- Contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociali nelle forme e nei modi stabiliti dall'assemblea e dal Consiglio d'Amministrazione.

Art. 12

La qualità di socio si perde per morte, recesso ed espulsione. Nel caso di perdita della qualità di socio la quota viene rimborsata al socio o agli aventi diritto ad un valore non superiore a quello nominale. La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo, ove versato.

Art. 13

Oltre che nei casi previsti all'art. 2437 cod.civ. il recesso è consentito al socio che non si trovi più in condizioni di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. L'istanza di recesso del socio deve essere sempre esaminata dal Consiglio d'Amministrazione. Il recesso non può essere parziale ed avrà efficacia:

a. Dall'accoglimento della domanda per quanto riguarda il rapporto sociale;

b. Dalla chiusura dell'esercizio in corso, se il recesso è stato comunicato almeno tre mesi prima, per ciò che riguarda il rapporto mutualistico.

Art. 14

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Consiglio d'Amministrazione può espellere il socio che:

- venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali non osservando le deliberazioni statutarie e degli organi sociali;

- sia assente, senza giustificato motivo e in maniera consecutiva, a tre riunioni dell'assemblea dei soci;

- senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso la cooperativa o si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta; in tutti questi casi il socio deve essere invitato, a mezzo lettera raccomandata, a mettersi in regola coi pagamenti e l'esclusione può avere luogo soltanto trascorsi 15 (quindici) giorni da detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente;

- senza preventiva autorizzazione del Consiglio di amministrazione prenda parte ad altre imprese che abbiano interessi o svolgono attività contrastanti con quelle della cooperativa;

- sia inadempiente alle obbligazioni derivanti dai rapporti mutualistici; detti rapporti cesseranno nel caso di esclusione.

Il socio espulso dalla cooperativa può rivolgersi all'Organo arbitrale previsto dal presente statuto, proponendo opposizione alla delibera di esclusione, entro e non oltre sessanta giorni.

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre espellere il socio lavoratore e/o sovvenitore quando venga a cessare per qualsiasi causa o motivo, rispettivamente, il rapporto o la sovvenzione effettuata.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 15

Possono essere ammessi alla cooperativa soci denominati "soci sovventori", che investono capitali nell'impresa che non si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa. Possono essere "soci sovventori" sia le persone fisiche che le persone giuridiche.

Art. 16

I soci sovventori sono obbligati:

- al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal regolamento interno;
- all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni, e delle deliberazioni adottate dagli Organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Art. 17

L'importo minimo del capitale che deve essere sottoscritto da ciascun socio sovventore è pari al doppio di quello previsto per i soci cooperatori.

Art. 18

Chi intende diventare socio sovventore dovrà presentare al Consiglio d'Amministrazione apposita domanda scritta, contenente:

- a. L'indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza ovvero, qualora trattasi di persona giuridica, l'indicazione della denominazione sociale e della sede;
- b. L'indicazione della quota che intende sottoscrivere;
- c. L'impegno ad attenersi al presente statuto, alle deliberazioni ed ai regolamenti adottati dagli organi sociali;
- d. La dichiarazione, espressa separatamente, di accettare la clausola arbitrale contenuta nel presente statuto.

Il Consiglio d'Amministrazione delibera entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.

Art. 19

I conferimenti effettuati dai "soci sovventori" sono rappresentati da quote di sovvenzione, nominative, trasferibili, del valore di Euro 50,00 (cinquanta) cadauna, e vanno a formare il capitale sociale dei soci sovventori destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale.

Art. 20

La trasferibilità delle quote nominative dei soci sovventori è subordinata al gradimento del Consiglio d'Amministrazione.

Art. 21

Il tasso di remunerazione dei conferimenti dei soci sovventori potrà essere maggiorato, rispetto a quello dei soci cooperatori, nella misura massima consentita dalla legge.

In caso di liquidazione della cooperativa le quote dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso rispetto alle quote dei soci cooperatori.

Art. 22

I soci sovventori persone fisiche e i rappresentanti legali dei soci sovventori persone giuridiche possono essere nominati amministratori.

La maggioranza degli amministratori deve essere comunque composta da soci cooperatori.

Art. 23

Il rapporto con i soci sovventori sarà disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

In caso di riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite, il capitale dei soci sovventori sarà ridotto dopo quello dei soci cooperatori.

Art. 24

Il socio sovventore può recedere allorquando si verifichi uno dei casi previsti dall'art. 2437 cod.civ..

Inoltre ai soci sovventori spetta il diritto di recesso qualora sia decorso l'eventuale termine temporale minimo definito dall'assemblea in sede di specifiche emissioni.

Le quote dei soci receduti sono annullate.

L'esercizio del recesso e la liquidazione della quota sono regolati dagli art. 2526 e 2529 cod.civ.

TITOLO V

PATRIMONIO - QUOTE - COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI

Art. 25

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a. Dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero di quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore, per i soci cooperatori, ad Euro 25,00 (venticinque) né superiore al limite massimo stabilito dalla legge;
- b. Dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- c. Dalla riserva legale e dalle eventuali riserve straordinarie (statutarie e volontarie);
- d. Dal fondo di riserva indivisibile. La riserva indivisibile non può essere ripartita tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società;
- e. Da ogni riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista dalla legge.

Art. 26

Le quote dei soci cooperatori non possono essere trasferite in proprietà né sottoposte a pegno o ad altro vincolo con effetto verso la cooperativa se non previa autorizzazione del Consiglio d'Amministrazione.

Art. 27

La cooperativa, anche al fine di consultare i lavoratori ed i destinatari delle attività, invierà comunicazioni sugli aspetti che incidono direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prestati o scambiati e indirà specifiche riunioni allo scopo di esaminare eventuali osservazioni o proposte.

Eventuali richieste di chiarimenti o interventi in relazione agli argomenti di cui al comma precedente devono pervenire, tramite gli uffici preposti, al Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione potrà indire apposite riunioni al fine di consultare lavoratori e destinatari delle attività.

Le ulteriori modalità di coinvolgimento dei lavoratori sono comunque individuate in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore.

TITOLO VI

BILANCIO DI ESERCIZIO E BILANCIO SOCIALE

Art. 28

L'esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Art. 29

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione deve provvedere alla compilazione del bilancio ed alla relazione sull'andamento della gestione sociale.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura o all'oggetto della società segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

La relazione degli amministratori, oltre a quanto previsti dall'art. 2429-bis c.c., deve illustrare l'andamento dell'attività della cooperativa anche nei suoi riflessi sociali con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore la cooperativa opera, dei soci, di persone non socie e della comunità tutta; deve inoltre specificare i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico. La relazione deve inoltre esprimere una fondata valutazione sulla pertinenza dell'attività svolta dalla cooperativa rispetto allo scopo sociale.

Art. 30

La cooperativa, in sede di approvazione del bilancio d'esercizio, può deliberare in favore dei soci lavoratori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, ad integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi, ovvero mediante aumento gratuito delle rispettive quote di capitale sociale sottoscritto e versato, ovvero mediante distribuzione gratuita dei titoli di cui all'art. 5 legge 59/1992.

L'assemblea che approva il bilancio delibera altresì sulla distribuzione degli eventuali utili annuali destinando:

- Al fondo di riserva legale una quota non inferiore al 30% (trenta per cento);
- Una quota pari al 3% (tre per cento) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- Quanto residua al fondo di riserva indivisibile.

Art. 31

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del progetto di bilancio sociale, secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui all'art. 9 del Decreto "Impresa Sociale" (D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112) e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni della cooperativa, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale dell'attività svolta. Il bilancio sociale deve contenere anche il riferimento alle forme e modalità di coinvolgimento dei lavoratori.

Il bilancio sociale deve essere presentato all'assemblea dei soci unitamente al bilancio d'esercizio.

Il bilancio sociale deve essere depositato presso il Registro delle Imprese entro 30 (trenta) giorni dalla sua approvazione, e pubblicato sul sito internet della cooperativa.

La cooperativa sociale dà in ogni caso ampia pubblicità al bilancio sociale approvato, attraverso tutti i canali di comunicazione a disposizione, sia cartacei sia telematici.

TITOLO VII

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 32

Sono organi della Cooperativa:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio d'amministrazione;
- c) organo di controllo.

Art. 33

L'assemblea dei soci può essere ordinaria o straordinaria.

L'assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione, almeno una volta l'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio. Qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della cooperativa, l'assemblea può essere convocata entro e non oltre 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea ordinaria viene convocata anche per:

- a) La nomina degli amministratori, del presidente e del Vice-presidente del Consiglio d'amministrazione;
- b) L'eventuale determinazione del compenso degli amministratori;
- c) L'eventuale nomina dell'organo di controllo, ove richiesto, del soggetto depu-

tato alla revisione legale dei conti, secondo le modalità previste dalla legge, nonché la determinazione del loro compenso;

- d) La trattazione di tutti gli argomenti che sono di sua competenza a norma di legge o del presente statuto.

L'assemblea potrà anche deliberare sull'eventuale responsabilità degli amministratori. L'azione di responsabilità verso gli amministratori può essere individuale e può, inoltre, esserne chiesta la revoca provvisoria.

Art. 34

L'Assemblea viene convocata, dal Consiglio di Amministrazione, con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche riunirsi al di fuori della sede sociale, purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve essere affisso in modo visibile nei locali della sede sociale e spedito a tutti i soci almeno dieci giorni prima dell'adunanza, ovvero in alternativa può essere trasmesso ai soci a mezzo fax o posta elettronica, ai recapiti risultanti dal libro soci, a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 33.

L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata senza ritardo, qualora ne sia fatta richiesta scritta dall'organo di controllo o da tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci.

In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci Effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 35

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentato almeno la maggioranza assoluta dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato della cooperativa l'assemblea per essere valida deve essere costituita in prima quanto in seconda convocazione almeno dai tre quinti dei soci e le delibere relative devono essere prese da tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti attribuiti a tutti i soci.

Per la modifica dello scopo sociale è necessario l'intervento di tutti i soci ed il voto favorevole di almeno quattro quinti di questi.

Art. 36

Nell'assemblea hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia il numero e l'entità delle quote sottoscritte. In caso di impedimento, il socio può farsi rappresentare nelle assemblee da un altro socio: le deleghe di cui deve essere fatta menzione de-

vono essere conservate dalla società. Ciascun socio non potrà rappresentare più di cinque soci.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 37

L'assemblea tanto ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

L'assemblea su proposta del Presidente provvede alla nomina di un segretario che può essere anche persona non socia.

Le votazioni sono sempre palesi. Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario; il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un Notaio.

TITOLO VIII

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 38

Il Consiglio di Amministrazione è composto di un numero di Consiglieri variabile da un numero di 3 (tre) a un numero di 5 (cinque) eletti dall'Assemblea, che ne determina, di volta in volta, il numero.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli Amministratori sia scelta tra i soci operatori.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli Amministratori sono rieleggibili.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte dell'organo di controllo qualora quest'ultimo non sia nominato.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dall'organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza dell'organo di controllo, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 39

Il Consiglio d'amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare o quando lo ritenga utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e Sindaci Effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in carica più anziano.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- 2) che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- 4) che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.

Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed all'organo di controllo, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine, e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

Art. 40

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società senza eccezioni di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il perseguimento degli scopi sociali.

All'assemblea dei soci sono riservate tutte le decisioni di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Art. 41

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni al presidente o ad altri suoi membri determinandone poteri, mansioni e compensi.

Non possono essere delegate in ogni caso:

- a) Le materie di cui all'art. 2381 del c.c.;
- b) I poteri in materia di ammissione, esclusione, recesso dei soci;
- c) Tutte le decisioni che incidano sui rapporti mutualistici dei soci.

Art. 42

La rappresentanza sociale e la firma sociale spettano al Presidente e in caso di sua assenza od impedimento al Vice-Presidente.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati.

TITOLO IX

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 43

La società può nominare, ai sensi dell'art. 2477, primo comma, cod.civ., un organo di controllo, che secondo quanto stabilito dai soci in occasione della nomina, potrà essere costituito da un sindaco unico o da un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti.

La nomina dell'organo di controllo è facoltativa, ove non ricorrano le condizioni che ne impongono la nomina in base alle leggi tempo per tempo vigenti.

Ove nominato, l'organo di controllo avrà competenze e poteri previsti per tale organo dalla disciplina legislativa in materia di società per azioni in quanto compatibile

col dettato dell'art. 2477 cod.civ..

La revisione legale dei conti, ai sensi di legge, è esercitata dall'organo di controllo, salvo che i soci decidano di affidarla ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale.

Qualora, in alternativa all'organo di controllo e fuori dai casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per la revisione legale dei conti un revisore o una società di revisione questi devono essere iscritti nell'apposito registro. Ove nominati si applicano al revisore o alla società di revisione tutte le norme previste per gli stessi in materia di società per azioni.

L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.

TITOLO X

REQUISITI MUTUALISTICI

Art. 45

E' vietata la distribuzione di utili e/o dividendi ai soci. Le riserve sociali, in qualunque modo costituite non sono ripartibili tra i soci cooperatori né durante la vita, né in occasione dello scioglimento della cooperativa. Nel caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto il capitale sociale, sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO XI

CONTROVERSIE

Art. 46

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia tra i soci o tra i soci e la società, avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale nonché qualsiasi controversia promossa da o nei confronti di amministratori, liquidatori e sindaci ovvero che abbia per oggetto la validità di delibere assembleari, ad eccezione delle controversie per le quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, sarà devoluta al giudizio di un Collegio arbitrale composto da 3 (tre) membri, nominati dal Presidente dell'ordine degli Avvocati del luogo competente in base alla sede della società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta dalla parte più diligente al Presidente del Tribunale del luogo competente in base alla sede della società.

L'organo arbitrale dovrà decidere entro centoventi giorni dalla nomina, in via rituale, secondo diritto e nel rispetto della disciplina in tema di arbitrato societario di cui agli articoli 34 e seguenti del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

Le modifiche delle presente clausola compromissoria devono essere approvate con la delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i 2/3 (due terzi) degli aventi diritto al voto. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90 (novanta) giorni, esercitare il recesso.

TITOLO XII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 47

La cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica messa in liquidazione.

Art. 48

In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea con la maggioranza stabilita dall'art. 31, nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci determinandone i poteri.

Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato e rivalutato, deve essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992.

Art. 49

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le vigenti disposizioni di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente e, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e in particolare quelle riguardanti le società a responsabilità limitata o qualora ne ricorrano i presupposti, quelle riguardanti le società per azioni.

Firmato: Anna CAPUTO, Patrizia MOSCARA, LETIZIA Zefferino e Riccardo Pellegri
no

21 di 21